

# **TI\_GERICHTE 11.2021.171 vom 4. Mai 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-05-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2021.171\\_d20160504](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.171_d20160504)

FR: TI\_GERICHTE 11.2021.171 du 4 mai 2016

IT: TI\_GERICHTE 11.2021.171 del 4 maggio 2016

## **Regeste**

Reclamo in materia di spese giudiziarie

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Al reclamo RE 1 acclude varia documentazione. In una procedura di reclamo, tuttavia, la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (I CCA, sentenza inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 2 con rinvio). Nella misura in cui non figurano già agli atti, i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Analogamente irricevibile è la richiesta di “intervenire per quanto riguarda il ravvedimento del contributo di mantenimento almeno in via provvisoria”, in sede di reclamo non essendo lecita la formulazione di domande non sottoposte previamente al primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A\_405/2011 del 27 settembre 2011 consid. 4.5.2 con rinvii, non pubblicato in DTF 137 III 470).

### **E. 3**

Nel decreto di stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che, per principio, la desistenza equivale a soccombenza e comporta l'addebito delle spese alla parte che recede dalla lite. Richiamata la possibilità di ripartire tali oneri secondo equità nelle cause del diritto di famiglia o qualora altre circostanze particolari facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura, nondimeno, egli ha ritenuto giustificato porre le spese processuali di fr. 1600.– (compresi i costi per l'ascolto della figlia, di fr. 780.–) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

### **E. 4**

La reclamante fa valere di non essere in grado di pagare le spese processuali di fr. 800.–, poiché dal 13 gennaio 2022 essa non percepisce più alcuna indennità di perdita di guadagno e fa capo alla pubblica assistenza. Pur riconoscendo di avere dichiarato all'udienza del 18 ottobre 2021 di essere disposta a partecipare per metà alla copertura delle spese, essa rileva di non avere “mai pensato che il costo totale sarebbe stato di fr. 1600.–”. A suo parere le spese processuali in questione, riconducibili esclusivamente alla richiesta di modificare l'affidamento della figlia formulata da CO 1, vanno poste interamente a carico di quest'ultimo.

### **E. 5**

Le mere ristrettezze economiche di una parte non giustificano, per sé sole, di porre le spese processuali a carico della controparte né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito (sentenza del Tribunale federale 5A\_401/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.2; I CCA,

sentenza inc. 11.2018.13 del 9 febbraio 2018). Premesso ciò, le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie devono essere sopportate da chi le ha causate (cfr. DTF 145 III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello). a) Nella fattispecie è pacifico che il 1° dicembre 2021 CO 1 ha dichiarato di ritirare la petizione. Ora, la dichiarazione unilaterale con cui una parte comunica di rinunciare alle proprie richieste di giudizio configura desistenza a norma del l'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A\_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, in linea di principio l'attore deve assumere le spese giudiziarie da lui causate ( decreto del Tribunale federale 5A\_1011/2020 del 4 ottobre 2021 consid. 1 con rinvii). b) È vero che in circostanze particolari il giudice può prescindere da una ripartizione delle spese e delle ripetibili secondo la soccombenza e decidere secondo equità (art. 107 CPC). Ma un riparto secondo equità rappresenta pur sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5) . Come detto, in caso di ritiro dell'azione le spese sono di regola a carico dell'attore ( DTF 139 III 360 consid. 3; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2<sup>a</sup> edizione, n. 28 ad art. 106 ) . Poco importa il momento o il motivo che può avere indotto quest'ultimo a recedere dalla lite. Tutt'al più la desistenza influisce sulla tassa di giustizia, da moderare in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG), e sull'indennità per ripetibili (art. 13 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). La sola circostanza che si tratti di una causa del diritto di famiglia ancora non giustifica invece, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, che in caso di ritiro dell'azione si deroghi al principio della soccombenza (I CCA, sentenza inc. 11.2015.86 del 12 settembre 2017 consid. 5 con rinvio). c) Alla luce di quanto precede la desistenza di CO 1 comporta l'obbligo di assumere il pagamento delle spese processuali. Se non che, all'udienza del 18 ottobre 2021 le parti si sono accordate per “demandare l'ascolto di I\_\_\_\_\_ al fine di determinare la sua volontà, con spese a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno”. Tale intesa poteva riferirsi solo, in ogni modo, alle spese dell'ascolto e non a quelle dell'intera procedura, ove appena si pensi che l'accordo, verbalizzato dal Pretore aggiunto come “transazione”, non poneva fine alla lite. In tali circostanze nel ripartire tutti gli oneri processuali a metà il Pretore aggiunto ha trascorso l'ampio margine di apprezzamento che gli compete. Ne segue, in definitiva, che l'attore deve assumere l'intero ammontare della tassa di giustizia e la metà dei costi per l'ascolto della figlia. Il reclamo della convenuta merita accoglimento entro tali limiti.

## **E. 6**

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In concreto si giustifica tuttavia di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, le parti non essendo all'origine della decisione impugnata . Quanto all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la reclamante non l'ha richiesta (come non l'ha chiesta in prima sede) né tanto meno ha reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo. Non soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.

## **E. 7**

Per quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato è così riformato: Le spese processuali di complessivi fr. 1600.– (compresi i costi per l'ascolto della figlia, di fr. 780.–) sono poste per fr. 1210.– a carico di CO 1 e per i rimanenti fr. 390.– a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili né indennità d'inconvenienza . 2. Non si riscuotono spese . 3. Notificazione a: – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.